

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte*

Protocollo d'intesa tra

Ufficio scolastico regionale per il Piemonte

e

IRES Piemonte

**per la realizzazione di attività di monitoraggio delle esperienze
di alternanza Scuola-lavoro in Piemonte**

**e per l'apertura dell'Istituto a possibilità di collaborazione con
singole scuole**

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE E L'ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI DEL PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN PIEMONTE E DI POSSIBILE APERTURA DELL'ISTITUTO A COLLABORAZIONI CON SCUOLE

L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 70, rappresentato dal Direttore Generale Fabrizio Manca


e

L'IRES Piemonte, con sede in Torino Via Nizza 18, rappresentato dal Presidente Mario Viano

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";
- il "Documento Italia 2020" – Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il 23 settembre 2009;
- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89, recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- l'art. 52 del Decreto legge n. 5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento all'art. 1 commi da 33 a 43;
- il documento "Attività di alternanza scuola-lavoro – Guida operativa per la scuola" (di seguito denominato "Guida operativa del MIUR") del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale vengono forniti orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza



scuola lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dal succitato art. 1, commi da 33 a 43, della Legge 13 luglio 2015, n.107;


PREMESSO CHE

L'USR

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Piemonte;
- vigila sull'attuazione dell'ordinamento del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche autonome nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è impegnato, in qualità di "facilitatore", ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro nella scuola secondaria di secondo grado previsti dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 richiamata in premessa, in particolare all'art. 1 comma 33: "i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 15 aprile 2005 n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio", con applicazione prevista a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore;
- promuove tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli studenti dei propri percorsi di studio e/o lavoro in relazione alle opportunità ed ai possibili sbocchi occupazionali;
- fornisce agli istituti scolastici autonomi indicazioni generali e suggerimenti per una migliore utilizzazione delle risorse economiche assegnate dal MIUR in materia di alternanza scuola lavoro, e promuove la costituzione di reti per favorire possibili economie di scala;
- realizza azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;

L'IRES PIEMONTE

- è un Ente pubblico di Ricerca nato nel luglio del 1957, per iniziativa del Consiglio provinciale di Torino, con apertura all'adesione di altri enti pubblici e privati;
- ha trovato assetto istituzionale e compiuta sistemazione con la legge regionale n. 43/1991 che formalmente ha costituito il "nuovo" Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte;



- nel febbraio del 2016 ha ampliato i propri compiti, introducendo due importanti innovazioni: in primo luogo, accanto alla Giunta regionale, il Consiglio regionale assume un ruolo di prima fila, in particolare nella costruzione del programma annuale di ricerca dell'Istituto, con lo scopo prioritario di rispondere all'esigenza dell'assemblea elettiva di conoscere in modo più approfondito la realtà sulla quale essa interviene con le proprie leggi; in secondo luogo, le nuove norme assegnano all'Istituto la funzione, che si aggiunge a quelle più tradizionalmente svolte dall'ente, di assistere l'amministrazione regionale nella valutazione delle politiche pubbliche da essa condotte;
- svolge, al servizio di tutte le istituzioni e della comunità regionale, attività di Osservatorio permanente sul sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dalla scuola per l'infanzia all'Università, con pubblicazioni annuali e un sito web interattivo continuamente aggiornato (www.sisform.piemonte.it);
- in base alle proprie vocazioni istituzionali e competenze professionali intende assumere un ruolo attivo anche nel monitoraggio dell'implementazione della L.107/2015, con particolare riferimento a quanto riguarda l'attivazione in forma generalizzata di percorsi e di esperienze di alternanza scuola-lavoro;
- intende inoltre proporsi all'interesse di specifiche istituzioni scolastiche come luogo di lavoro che può accogliere attività di osservazione partecipata da parte di gruppi di studenti, oltre che di possibile partner professionale per singole attività d'indagine conoscitiva che le scuole possano ritenere di inserire come utile complemento in percorsi di alternanza ai sensi della L.107/2015;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART.1

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'IRES Piemonte intendono dare corso ad una collaborazione, aperta all'eventuale interazione con altri soggetti qualificati, definiti di comune accordo fra i sottoscrittori del presente Protocollo, finalizzata allo svolgimento di attività di monitoraggio e valutazione delle esperienze di alternanza scuola – lavoro realizzate sul territorio piemontese.

Più in particolare, la collaborazione potrà comprendere le seguenti attività:

- a) Collaborazione alla rilevazione delle attività di ASL svolte presso le scuole del Piemonte, con possibili integrazioni di contenuti conoscitivi rilevanti e apporto di competenze metodologiche per l'analisi e l'interpretazione delle risultanze, con produzione di periodici report su scala regionale e provinciale.
- b) Collaborazione all'individuazione e all'analisi qualitativa delle esperienze che appaiono dotate di valenze di portata più generale utili a comprendere e a far conoscere – anche allo scopo di sostenere la progettazione e la realizzazione di altre – le condizioni correlate alle esperienze più promettenti.

- c) Attività valutative, con approfondimenti diretti sul grado di apprezzamento e di utilità delle attività svolte espressi sia dagli allievi sia dai responsabili delle aziende o istituzioni o associazioni o enti che li hanno ospitati.
- d) Rilevazione, in casi significativi, dei giudizi maturati da parte degli insegnanti sull'esperienza direttamente svolta dagli allievi, ma anche sulle percettibili ricadute che la pratica dell'alternanza abbia eventualmente fatto registrare nei comportamenti e atteggiamenti strettamente scolastici degli allievi: grado di interesse-partecipazione alle attività scolastiche, motivazione e finalizzazione verso lo studio, risultati accademici, orientamento alla carriera, ove osservabili.
- e) Organizzazione di *focus group*, per cogliere informazioni e conoscenze valutative attraverso l'interazione dialettica e cooperativa dei diversi soggetti protagonisti, dal lato scuole o dal lato imprese/enti, con riferimento anche a specifiche aree territoriali.

ART.2

L'IRES Piemonte potrà aprirsi alla collaborazione con singole scuole, su loro richiesta e sulla base di specifici accordi operativi con i loro dirigenti, per la realizzazione di esperienze direttamente finalizzate all'alternanza scuola-lavoro da parte degli allievi delle classi coinvolte.


Tali esperienze potranno avere la finalità di rendere accessibile all'osservazione degli allievi, fra le altre, anche l'attività di un istituto di ricerca e la professione del ricercatore in ambito economico-sociale, a fini sia di informazione utile per l'orientamento-motivazione allo studio e alla carriera personale sia di esperienza-comprensione dei contesti organizzativi e delle modalità operative dei servizi avanzati per la produzione e il trasferimento della conoscenza.

Le esperienze finalizzate all'alternanza potranno avere luogo anche in forma collaborativa fra più scuole, e potranno trovare svolgimento sia presso i locali dell'Istituto sia presso le singole sedi scolastiche, articolandosi con diverse modalità:

- a) Tali esperienze potranno includere attività di esplorazione-osservazione di progetti di lavoro svolti dai ricercatori e tecnici dell'Istituto, con riferimento sia alla definizione delle domande di ricerca, sia alla scelta e applicazione delle metodologie di indagine messe in campo, sia alla analisi dei risultati e alla loro divulgazione/discussione presso i destinatari specifici o il pubblico in generale.
- b) Esse potranno anche consistere nella pratica sperimentazione di un progetto di raccolta, analisi e valutazione di informazioni su argomenti di interesse degli studenti, svolta direttamente dagli stessi con l'assistenza metodologica di ricercatori dell'Istituto, come già sperimentato in alcuni licei nel 2016.

ART.3

L'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni e dell'iter procedurale contenuti nella Guida operativa del MIUR.



Le modalità organizzative dei progetti saranno concordate tra l'Istituto scolastico e la Direzione dell'Istituto ospitante tramite convenzione.

Per la sottoscrizione della convenzione e per ogni altro adempimento deve essere utilizzata l'apposita modulistica allegata alla Guida operativa del MIUR.

ART.4

Il numero degli studenti, gli orari, la durata delle attività di stage saranno concordati tra l'Istituto scolastico e la Direzione dell'Istituto ospitante e saranno inseriti nelle convenzioni di cui all'art. 3.

ART. 5

Prima dell'inizio del periodo di alternanza scuola-lavoro gli studenti dovranno aver ricevuto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro; questa verrà certificata dagli istituti scolastici prima dell'avvio degli stage.

ART. 6

Nel caso di attivazione di stage o collaborazioni dirette con singole scuole l'IRES Piemonte garantisce lo svolgimento della funzione di tutor degli studenti da parte di personale preventivamente individuato dal Direttore, in possesso di adeguata preparazione professionale.


Al personale che svolgerà il ruolo di tutor dovrà essere preventivamente erogata apposita formazione sul ruolo medesimo e sulla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

ART. 7

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. E' facoltà delle parti recedere per intervenuti mutamenti della disciplina dell'istituto o per sopravvenuti mutamenti normativi.

Torino, 09/11/2016

Il Presidente dell'IRES Piemonte
Mario Viano



Il Direttore Generale dell'USR Piemonte
Fabrizio Marica

